



Procedura di consultazione relativa a una revisione parziale dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio

**Trasporto di energia termica dalle aziende agricole alle
zone edificabili e adeguamento dell'ordinanza
sulla pianificazione del territorio conformemente alla
revisione parziale del 23 dicembre 2011 della legge sulla
pianificazione del territorio**

**Rapporto sui risultati della procedura
di consultazione**

Indice

INtroduzione	3
Genesi del progetto	3
Partecipanti alla procedura di consultazione	3
Osservazioni generali.....	4
Trasporto di energia termica dalle aziende agricole alle zone edificabili (art. 34a).....	4
Osservazioni generali	4
Impostazione generale del progetto.....	4
Variante	5
Valutazione generale del criterio di efficienza proposto.....	5
Impiego di vettori energetici fossili e copertura dei picchi di carico	6
Proposte e osservazioni varie.....	6
Proposta principale.....	7
Variante.....	7
Requisiti di efficienza per la produzione e la distribuzione di calore.....	7
Applicabilità.....	7
Adeguamento dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio conformemente alla revisione parziale del 23 dicembre 2011 della legge sulla pianificazione del territorio	8
Osservazioni generali	8
Integrazione dell'edificio nel paesaggio, articolo 24c capoverso 4 LPT; pressione sul diritto fondiario rurale.....	8
Relazione con le autorizzazioni di cui all'articolo 16a LPT.....	8
Varia	9
Articolo 39 capoverso 3	9
Articolo 41	9
Capoverso 1	9
Capoverso 2	9
Articolo 42	10
Osservazioni generali.....	10
Capoverso 1	10
Capoverso 2	11
Capoverso 3	11
Capoverso 4	13
Articolo 42a	13
Capoverso 3	13
Articolo 43	13
Articolo 43a	14
Osservazioni generali.....	14
Frasi introduttiva	14
Lettera b	14
Lettera c.....	14
Lettera d	14
Lettera e	14
Proposte di aggiunte	15
Osservazione specifica alla versione francese.....	15
OSSERVAZIONI FINALI	15
ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI	16

INTRODUZIONE

Genesi del progetto

Il 13 marzo 2008 il consigliere agli Stati Werner Luginbühl ha presentato una mozione nella quale si legge: «Il Consiglio federale è incaricato di adeguare, il più presto possibile, le disposizioni legali in vigore al fine di poter trasportare, anche su grandi distanze, verso le zone edificabili l'energia termica, prodotta in un'azienda agricola, in una rete di distribuzione di calore a distanza». La richiesta espressa nella mozione è stata giustificata adducendo che le espressioni «nucleo dell'azienda» e «gruppo di edifici» impiegate nell'articolo 34a capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1) sono molto restrittive. L'autore della mozione ritiene questa restrizione inopportuna e pregiudizievole nei confronti del settore agricolo «ostacolando pure la possibilità di produzione di energia decentralizzata e sensata sul piano ecologico al di fuori delle zone edificabili». Fa inoltre rilevare che l'articolo 16a capoverso 1^{bis} della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) dovrebbe precisare che «il calore recuperato dalla centrale termoelettrica a blocco può essere trasportato nelle zone edificabili». Nel parere del 21 maggio 2008 relativo alla mozione citata il Consiglio federale si è dichiarato disposto a cercare margini di manovra più ampi di quelli previsti nell'articolo 34a capoverso 1 lettera c OPT, al fine di allentare le disposizioni relative alle costruzioni al di fuori delle zone edificabili. Sottolineando l'importanza di rispettare i criteri di necessità e opportunità e il principio della separazione tra le zone edificabili e quelle non edificabili, il Collegio ha inoltre espresso l'intenzione di raggiungere l'obiettivo auspicato intervenendo a livello di ordinanza e ha proposto di accogliere la mozione. Quest'ultima, accolta il 12 giugno 2008 dal Consiglio degli Stati e il 28 aprile 2009 dal Consiglio nazionale, è pertanto stata trasmessa al Consiglio federale.

Il 23 dicembre 2011 le Camere federali hanno approvato una revisione parziale della LPT con la quale è stata attuata un'iniziativa cantonale presentata dal Cantone di San Gallo (08.314). Così facendo, hanno dato seguito alla richiesta, espressa da più Cantoni, di sottoporre alle stesse modifiche tutti gli edifici abitativi costruiti secondo il diritto previgente, indipendentemente dalla natura agricola o extra-agricola del loro scopo abitativo o della loro utilizzazione nel 1972. Giudicandola urgente, il Parlamento ha realizzato la revisione in un progetto separato; nel quadro della seconda fase della revisione della LPT è tuttavia in corso un riesame integrale delle disposizioni relative alle costruzioni al di fuori delle zone edificabili. Consapevole del fatto che la revisione avrebbe fatto emergere alcuni problemi non risolvibili a livello di legge, il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di tracciare i confini necessari. Ha inoltre sottolineato l'intenzione di procedere, nell'ambito della revisione globale, a un'integrazione più omogenea, a livello di normativa nel suo complesso, delle disposizioni oggetto di adeguamenti.

Entrambe le questioni sono state affrontate nel progetto di revisione parziale della OPT in relazione al quale il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione il 22 febbraio 2012 fissando al 1° giugno 2012 il termine per l'invio dei pareri.

Il 13 aprile 2012 è scaduto inutilizzato il termine di referendum per la revisione parziale della LPT del 23 dicembre 2012.

Partecipanti alla procedura di consultazione

La documentazione è stata sottoposta per parere a tutti i Cantoni, compresa la Conferenza dei Governi cantonali, ai partiti rappresentati in seno al Parlamento (13), alle associazioni mantello nazionali di Comuni, Città e regioni di montagna (3), alle organizzazioni mantello dell'economia (8) e ad altre 40 organizzazioni interessate. Hanno espresso un parere tutti i Cantoni, quattro partiti, tre associazioni mantello delle Città e delle regioni di montagna e le organizzazioni mantello dell'economia. Sono inoltre giunti 38 pareri da altre organizzazioni interessate e da privati.

OSSERVAZIONI GENERALI

Nel complesso, hanno accolto la revisione: AG, GE, GR, JU, LU, SZ, UR; PSS; economiesuisse, USC; Aquanostra, FER, GR AW, Lausanne, USPV e VSLG. L'UDC ha invece espresso un parere sostanzialmente contrario al progetto. Hanno rinunciato esplicitamente a pronunciarsi: l'UCS; l'USS; CAS. La frequenza delle revisioni della legge e dell'ordinanza è criticata da: AI, FR, SH, ZG, ZH; CDCPA, FSU e SIA.

Altre osservazioni generali sono pervenute in questi termini: l'elevata densità normativa non è vista di buon occhio (SAB) o suscita comunque qualche preoccupazione (ACS); le disposizioni di dettaglio dovrebbero essere oggetto di direttive da elaborare in collaborazione con i rappresentanti degli interessi implicati (USC); il progetto non è altro che un nuovo tentativo da parte dell'Amministrazione di sabotare, tramite un'ordinanza, una richiesta del Parlamento che non condivide (UDC); le modifiche proposte non tengono sufficientemente conto del principio della separazione tra le zone edificabili e quelle non edificabili (AG BKS, Archeologia, AS, ASPU, CSSM, FP, GPS, NIKE, Pro Natura, Pusch, Studio delle case rurali, WWF); occorre esplicitare il fatto che gli adeguamenti proposti non devono avere alcuna ripercussione negativa sull'agricoltura e sul diritto fondiario rurale (ASPAN).

TRASPORTO DI ENERGIA TERMICA DALLE AZIENDE AGRICOLE ALLE ZONE EDIFICABILI (ART. 34a)

Osservazioni generali

Impostazione generale del progetto

In linea di massima, le modifiche dell'ordinanza concernenti il trasporto dell'energia termica sono accolte da: AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG; PPD, PLR, PSS; USC; usam; agridea, Aquanostra, CDCPA, FER, GR AW; CDPNP; Prométerre, SOBV, Suissetec, ASPAN; USPV e VSLG. Alcuni partecipanti alla consultazione (BE, GL, OW, ZG; ASPAN) condividono in particolare lo stralcio del criterio del «gruppo di edifici» sollecitato nella sua mozione dal consigliere agli Stati Werner Luginbühl.

Pur ritenendo che il progetto sia problematico sotto il profilo della pianificazione del territorio (dissoluzione insidiosa del principio della separazione tra zone edificabili e zone non edificabili), il Cantone di Basilea Campagna considera che le considerazioni relative alla politica energetica avrebbero in questo caso un peso preponderante (una posizione analoga è sostenuta da Suissetec).

I Cantoni di VD e VS, l'UDC, il SAB, l'usam e l'HEV esprimono pareri critici se non addirittura negativi. La FSU e la SIA chiedono se valga veramente la pena sancire nell'ordinanza una regola applicabile a un numero presumibilmente limitato di aziende.

Secondo l'ASPU, Pro Natura, Pusch e il WWF, questa modifica spiana la strada alla costruzione di impianti destinati esclusivamente alla produzione di energia che non sono conformi alla zona agricola. Occorre invece impedire la crescente «industrializzazione» della zona agricola e il proliferare incontrollato di edifici a scapito delle terre coltivate (VS; usam; FSU, HEV, Suissetec). L'usam teme inoltre che si inneschino delle distorsioni della concorrenza. Secondo l'HEV, il passo in direzione di una maggiore liberalizzazione sarebbe più lungo della gamba.

Diversi partecipanti (BE, ZG; PLR; usam; biomasse, FSU, Prométerre, SIA) chiedono che il criterio del «gruppo di edifici» (art. 34a cpv. 1 lett. c OPT) venga stralciato senza essere sostituito.

Secondo più pareri, le disposizioni proposte sono troppo dettagliate e difficili da attuare (BE, SG, VD, ZH; PLR; SAB; USC, usam; agridea, ASPAN, Prométerre; cfr. anche i pareri riportati nel capitolo: «Valutazione generale del criterio di efficienza proposto», pag. 5) ovvero vanno ad incidere nella competenza dei Cantoni in materia di regolazione dell'approvvigionamento energetico (SAB). Second-

do altri, il progetto non riflette l'intenzione alla base della mozione Luginbühl, perché limita il trasporto di calore (BE; PLR, UDC; SAB; USC, FER).

Il SAB propone, come criterio alternativo, che «la produzione di calore contribuisca alla diversificazione economica dell'azienda e soddisfi gli standard ecologici».

Variante

I partecipanti a favore della proposta principale sono: AR, FR, GE, NW, SO, SZ, TG, VD; PPD; Aquanost, FSU, HEV, CDPNP, Pro Natura, Pusch, SIA, FP, ASPU, VSLG e WWF. Come ragione per questa preferenza vengono addotti soprattutto gli svantaggi associati alla variante.

Più favorevoli alla variante sono invece: GL, LU, OW, SG, SH, TI, ZG; PSS; USC; Kompostforum, SOB, Suissetec, USIE e USP. A loro detta, infatti, è importante e opportuno estendere le riflessioni sull'efficienza energetica al sistema nel suo insieme. L'USC, la SOB e l'USP ritengono che la variante offra il vantaggio di una maggiore flessibilità a livello di autorizzazioni.

L'UDC, il SAB e Prométerre sono contrari a entrambe le proposte. Non preferiscono una delle varianti: BS, GR, JU, NE, UR; PLR; usam; agridea, ASPAN, CDCPA, FER, JardinSuisse.

Valutazione generale del criterio di efficienza proposto

Diversi partecipanti apprezzano la sostituzione dell'attuale criterio del «gruppo di edifici» con quello dell'efficienza energetica (BS, GE, JU, LU, NE, ZH; PSS; FER). Alcuni sottolineano l'importanza di fare in modo che i requisiti richiesti siano comparabili a quelli applicati per gli impianti situati all'interno della zona edificabile (JU, ZH). Il criterio proposto si presterebbe inoltre alla valutazione dell'opportunità del trasporto di calore (BS). Secondo il Cantone di Zurigo, occorre prevedere requisiti severi per gli impianti di natura industriale e commerciale costruiti al di fuori della zona edificabile. Il PSS vede di buon occhio il carattere rigoroso e vincolante delle disposizioni proposte.

Per quanto riguarda i pareri, in generale scettici, di VD, VS, ZH; UDC; SAB; usam e HEV, si rinvia al capitolo «Impostazione generale del progetto» (pag. 4).

In alcuni pareri si chiede di prevedere un grado di efficacia e/o di sfruttamento meno elevato (UDC; VSLG) o di rivedere i parametri definiti (AR).

A detta di alcuni partecipanti, occorre precisare chi deve esattamente comprovare cosa e quando occorre fornire questa prova, nonché come dovrebbero svolgersi le verifiche e i controlli del trasporto di calore (NE, SG, TG, ZH; FSU, SIA). Viene anche sottolineata l'importanza di fare in modo che gli agricoltori che presentano una domanda di autorizzazione forniscano tutti i dati necessari, inclusi quelli relativi alla rete di distribuzione (NE; FSU, SIA). Nell'ordinanza vanno sanciti soltanto requisiti facilmente controllabili (ZH) e occorre fare riferimento alle norme già esistenti, per esempio al Modello di prescrizioni energetiche dei Cantoni (MoPEC) (BE, SG, ZH; ASPAN); il Cantone di Zurigo propone che questi requisiti vengano aumentati del 20 per cento.

AR, BE, NW, SG, TG, ZG, ZH; usam; FER e ASPAN sostengono che le disposizioni proposte non si prestano all'attuazione ovvero si dichiarano molto scettici al riguardo, soprattutto per quanto concerne il rispetto dei requisiti d'efficienza. A detta di alcuni, il fatto di fissare una quota percentuale può tradursi in soluzioni assurde (BE, VD) ovvero non è opportuno (SAB). L'ordinanza non dovrebbe contenere limiti quantitativi, ma limitarsi a fare un riferimento allo stato della tecnica. I dettagli andrebbero specificati nel quadro di spiegazioni, direttive o documenti analoghi (BE, OW, SG; USC; ASPAN). Secondo il Cantone di Svitto, gli esperti nei vari Cantoni non dispongono di una formazione adeguata sui principi di pianificazione secondo il sistema di gestione della qualità QM-Holzzeitwerke®.

Il criterio dell'efficienza implica la pianificazione di centrali di produzione d'energia più grandi, il che significa che non sarà più soddisfatta la condizione secondo cui l'intero impianto dev'essere subordinato all'azienda agricola (art. 34a cpv. 3 OPT) (ASPU, Pro Natura, Pusch, WWF). A livello di attuazio-

ne, si dovrà fare attenzione a non creare alcun rapporto di subordinazione tra la protezione del paesaggio e l'approvvigionamento con energie rinnovabili, essendo entrambi di pari importanza (PSS).

Impiego di vettori energetici fossili e copertura dei picchi di carico

Alcuni partecipanti apprezzano la precisazione riportata nel rapporto esplicativo secondo cui gli impianti a combustibili fossili non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 16a capoverso 1 LPT, neppure nel caso in cui si debba far fronte a picchi di carico in presenza di sistemi di riscaldamento a legna (NW, VS; PSS; CDCPA). Si tratta, del resto, di una conseguenza logica delle disposizioni di legge (VS; CDCPA). Qualora sia necessario installare un sistema complementare per far fronte ai picchi di carico, anch'esso dovrà essere alimentato a biomassa oppure essere installato all'interno della zona edificabile (PSS). I combustibili fossili, così come le derrate alimentari e il foraggio, sono troppo pregiati per poter essere usati per produrre energia (USC; parere analogo espresso da OW).

Una caldaia complementare (alimentata a combustibili fossili) contribuisce in modo decisivo al funzionamento efficiente e continuativo di una rete di distribuzione ed è quindi praticamente indispensabile (SG).

Proposte e osservazioni varie

Accanto al nuovo criterio dell'efficienza energetica, si propone di mantenere i requisiti di cui all'articolo 34a OPT applicabili agli edifici e agli impianti conformi alla zona necessari alla produzione e alla distribuzione di calore (JU; CDPNP).

Secondo il Cantone del Giura, le condizioni stabilite nell'articolo 34a OPT sono sufficienti a impedire la costruzione di impianti di produzione dell'energia sovradimensionati non conformi all'identità degli edifici esistenti. Alcuni partecipanti suggeriscono di fissare delle dimensioni massime degli impianti (TG, VS). A detta del Cantone di Neuchâtel, il criterio del «centro dell'azienda agricola» dovrebbe essere reso più flessibile per le comunità aziendali agricole attraverso una ponderazione degli interessi «tendenzialmente parziale».

Da alcuni pareri emerge, da un lato, la richiesta di precisare nel testo dell'ordinanza che i combustibili impiegati devono essere prevalentemente di produzione propria dell'azienda e che non è permesso attraversare riserve naturali protette (FSU, SIA) e, dall'altro, quella di limitare la distanza di trasporto (Suissetec).

Si fa inoltre rilevare che la posa di condotte avrà un impatto sul suolo agricolo, ragione per cui si giudica importante che ai lavori di posa si applichino gli stessi requisiti applicati alle condotte dell'acqua e del gas (FR). In un parere si propone che l'autorizzazione degli impianti per il trasporto di energia visibili esternamente sia vincolata a una riserva di rimozione dell'impianto per coprire il caso in cui la produzione d'energia dovesse essere interrotta, e che le reti di calore siano previste nel piano energetico oppure nel piano generale di urbanizzazione del Comune (GR).

Secondo il Cantone di Zurigo, non è chiaro se i «vantaggi» derivanti dalla promozione delle energie rinnovabili continuino a valere soltanto per le aziende agricole. Il Cantone di Vaud ritiene che il riferimento alla nozione di biomassa secca o umida come fonte di produzione dell'energia circoscriva meglio e più ampiamente la cerchia degli impianti interessati rispetto a quello del carburante e del combustibile generato. A detta del PLR, andrebbero adeguate anche le condizioni di autorizzazione delle sonde geotermiche nella zona agricola, in modo da accelerare la sostituzione delle energie fossili. Altri partecipanti propongono di formulare le disposizioni dell'ordinanza in modo da contemplare anche il trasporto di calore dalla zona edificabile alla zona agricola (JardinSuisse, USPV). Secondo Suissetec, le disposizioni andrebbero applicate anche alla produzione di aria fredda in estate. Il Cantone dei Grigioni, infine, vorrebbe che il progetto affrontasse anche la questione dell'assunzione dei costi associati agli impianti per il trasporto del calore.

Proposta principale

La quota massima di calore che può essere persa durante la distribuzione, fissata al dieci per cento del calore trasportato agli utenti finali, rappresenta un valore molto elevato (AR). Alcuni partecipanti propongono, invece, valori più alti (UDC; Aquanostra, VSLG) o allora di tralasciare del tutto questo criterio di efficienza energetica (PLR). Il Cantone di Zurigo fa notare che, nello spazio rurale, non sarà semplice ottenere una densità degli allacciamenti sufficientemente elevata ed evitare quindi che le perdite di calore trasportato superino il dieci per cento. Secondo il Cantone Nidvaldo, invece, un impianto moderno, che rispetti gli standard di qualità in vigore (p. es. quelli secondo il sistema di gestione della qualità «Qualitätsmanagement Holzheizwerke®»), consente di soddisfare facilmente il requisito richiesto. Il fatto di fissare una quota precisa potrebbe far sì che, con l'evolversi della tecnica, la rete di distribuzione acquisti dimensioni sempre più importanti, il che, tuttavia, non dovrebbe rivelarsi problematico (NW).

Il Cantone di Vaud ritiene che il requisito dell'efficienza dovrebbe essere inteso come una media calcolata durante il semestre invernale. Biomasse lamenta il fatto che non siano stati presi in considerazione gli impianti agricoli alimentati a biogas e attivati dall'elettricità.

Si propone poi di sostituire il criterio del «nucleo dell'azienda» con un perimetro più delimitato (ZH) ovvero di autorizzare l'utilizzo di edifici esistenti anche se non fanno parte del centro dell'azienda agricola (VD).

Il Cantone di Appenzello Esterno richiama nuovamente l'attenzione sulla difficoltà di esaminare una domanda d'autorizzazione basandosi sulle ipotesi di calcolo figuranti nella documentazione fornita. Il Cantone di Nidvaldo ritiene che le perdite di calore durante la distribuzione possano essere controllate facilmente dopo l'attivazione della rete di distribuzione di calore a distanza, ma è scettico quanto alla possibilità di contenere tali perdite durante la fase di esercizio e di poter effettuare i controlli necessari.

Variante

Requisiti di efficienza per la produzione e la distribuzione di calore

Il fatto di estendere le considerazioni di efficienza agli impianti per la produzione di calore si giustifica anche in ragione della protezione dell'aria (LU). Secondo il Cantone di Vaud, invece, la proposta avanzata nella variante non tiene conto delle disparità che presentano le centrali termiche in termini di gradi di efficienza. Alcuni partecipanti giudicano improprio fissare dei valori predefiniti a livello di ordinanza; quest'ultima dovrebbe limitarsi a rinviare allo stato della tecnica. I dettagli andrebbero precisati in una direttiva, che può facilmente essere aggiornata (OW; USC; USPV; cfr. anche i pareri riportati nel capitolo: «Valutazione generale del criterio di efficienza proposto», pag. 5).

Il Cantone di Zurigo ritiene necessario definire una base di calcolo per l'utilizzo del calore generato dagli impianti di cogenerazione, perché il grado di efficienza dipende da fattori di varia natura e non facilmente misurabili. Secondo Biomasse, negli impianti decentralizzati attivati dall'elettricità è raro riuscire a rispettare il grado di efficienza globale proposto, pari al 70 per cento.

Applicabilità

Il fatto di subordinare gli impianti in oggetto a criteri molto elevati in termini di rendimento e di rispetto dell'ambiente è giudicato opportuno, e questo anche se, adottando la proposta formulata nella variante, dovesse aumentare il carico di lavoro tanto nel quadro dell'esame delle domande di autorizzazione quanto in quello dell'attuazione (LU).

Per verificare il grado di rendimento energetico sarebbe preferibile una soluzione esterna al posto di un incremento delle risorse interne, prevedendo eventualmente un coordinamento da parte dei servizi per l'energia cantonali (SZ).

ADEGUAMENTO DELL'ORDINANZA SULLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO CONFORMEMENTE ALLA REVISIONE PARZIALE DEL 23 DICEMBRE 2011 DELLA LEGGE SULLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Osservazioni generali

Sono a favore di questa parte del progetto di revisione: BS, GE, JU, NE, SG, SZ, TG; PLR; economie-suisse, usam; Aquanostra, Centro Patronale, FER, HEV; Prométerre, SOBV e VSLG. Le modifiche proposte sono considerate, in un certo senso, la conseguenza logica della revisione parziale del 23 dicembre 2011 della LPT (JU; economiesuisse, CDPNP).

Viene apprezzato il fatto che, nel limite del possibile, siano stati mantenuti gli elementi normativi esistenti e comprovati e che siano state apportate delle precisazioni scaturite da quanto osservato nella prassi (AG). Anche le modifiche riguardanti la sistematica sono accolte in modo positivo (BS).

L'attuazione dell'iniziativa cantonale presentata dal Cantone di San Gallo consente di adempiere un'esigenza di centrale importanza (AR, GR, SO, TG). In particolare, sono apprezzati i rapidi tempi di attuazione (PPD). Alcuni partecipanti sottolineano l'attenzione prestata nell'attuare l'iniziativa (AR e SG), mentre altri evidenziano come, nonostante l'allentamento normativo proposto, l'esecuzione delle disposizioni relative agli edifici al di fuori delle zone edificabili resterà impegnativa anche in avvenire (AR, SZ).

Integrazione dell'edificio nel paesaggio, articolo 24c capoverso 4 LPT; pressione sul diritto fondiario rurale

La disposizione dell'articolo 24c capoverso 4 LPT è sufficientemente precisa e non necessita dunque, almeno per il momento, di una disposizione d'esecuzione (AG).

Il paesaggio rurale svizzero è unico nella sua eterogeneità; mantenerlo intatto è fondamentale sia per la coesione nazionale sia per il turismo (AG BKS, Archeologia, AS, CSSM, GPS, NIKE, Studio delle case rurali). È essenziale preservarne l'aspetto ineguagliabile conferitogli dalle case rurali sorte nel corso dei secoli (AKD).

Nell'ordinanza occorre precisare il concetto di «utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali» di cui all'articolo 24c capoverso 4 LPT (ZH). Dal testo stesso dell'ordinanza, o almeno dal rapporto esplicativo, dovrebbe emergere con chiarezza che l'articolo 24c capoverso 4 LPT si applica unicamente ai casi in cui è in programma l'ampliamento del volume dell'edificio (BE).

La crescente pressione sul paesaggio deriva dal maggiore interesse rivestito dall'acquisto degli edifici abitativi in oggetto; occorre pertanto subordinare la demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 24c LPT alla condizione di escludere questi fondi dal campo d'applicazione del diritto fondiario rurale (ZH).

Relazione con le autorizzazioni di cui all'articolo 16a LPT

Alcuni partecipanti si chiedono come il nuovo articolo 24c LPT vada applicato agli edifici abitativi costruiti secondo il diritto previgente situati in aziende agricole e quale sia il rapporto tra la nuova disposizione da una parte e gli articoli 16a LPT e 34 capoverso 3 OPT dall'altra (LU, SZ).

Secondo il Cantone di Friburgo, dalla revisione del 23 dicembre della LPT non si deve desumere un'estensione del campo d'applicazione dell'articolo 24c LPT agli edifici ancora impiegati a scopi agricoli; ciò sarebbe infatti fonte di grossi problemi in sede di attuazione.

Il Cantone di Vaud osserva che restano in sospeso molte domande; tra queste, per esempio, quella di stabilire se il gestore di un'azienda possa trasformare dei volumi non utilizzati in spazi abitativi per terzi. Va inoltre chiarito se, nel caso in cui l'azienda svolga un'attività lucrativa accessoria, sia permes-

so ampliare la superficie abitativa nell'edificio d'economia rurale e, parallelamente, spostare questo edificio altrove. Secondo il Cantone di Lucerna, la risposta dovrebbe essere negativa.

Varia

L'articolo 42b capoverso 2 contiene un rinvio all'articolo 42a capoverso 2, che viene tuttavia abrogato. Il rinvio va pertanto cancellato (ZG).

Per il futuro occorre prevedere, nel quadro di una revisione della LPT, lo stralcio dell'articolo 41 capoverso 2 OPT e il trasferimento ai Cantoni della competenza di autorizzare ulteriori ampliamenti ovvero possibilità di utilizzazione aggiuntive (Aquanost, VSLG).

Articolo 39 capoverso 3

Il Cantone di Zugo è favorevole alla disposizione. Non formulano osservazioni: FR, JU, SO, VS; USC ed USIE. Il Cantone di Nidvaldo ritiene che la nuova sistemazione offra più chiarezza e facilità di lettura.

Il Cantone dei Grigioni propone di stralciare l'articolo 43a e di adeguare di conseguenza l'articolo 39 capoverso 3.

Secondo il Cantone di Zurigo, le condizioni fissate in questo capoverso devono essere precisate definendo le nozioni impiegate. Altri partecipanti suggeriscono di sostituire l'espressione «im Wesentlichen» [ital.: «sostanzialmente»] con «grundsätzlich» [ital.: «in linea di massima»] (AG BKS, Archeologia, AS, CSSM, GPS, NIKE, Studio delle case rurali) ovvero di completare l'espressione «äussere Erscheinung» [ital.: «aspetto esterno»] con «inklusive Materialisierung» [ital.: «inclusi i materiali»] (AKD).

Osservando che l'obiettivo dell'articolo 39 OPT consiste nell'aumentare il grado di occupazione permanente e non nel proteggere i monumenti storici, due partecipanti (AI; PPD) propongono di modificare l'articolo 39 capoverso 3 come segue: «Le autorizzazioni secondo il presente articolo possono essere rilasciate soltanto se l'aspetto esterno resta sostanzialmente immutato».

Articolo 41

I Cantoni del Ticino e del Vallese si sono espressamente astenuti dal fare osservazioni su questo articolo.

Capoverso 1

I concetti di «costruiti secondo il diritto anteriore» e «costruiti secondo il nuovo diritto» dovrebbero offrire maggiore chiarezza (AG). I Cantoni di Appenzello Interno e del Giura non hanno osservazioni.

Per quanto riguarda l'applicazione di questa disposizione agli edifici impiegati ancora a scopi agricoli, si rinvia al capitolo intitolato: «Relazione con le autorizzazioni di cui all'articolo 16a LPT» (pag. 8).

Capoverso 2

Il Cantone dei Grigioni propone di riformulare la disposizione come segue: «Non è, in linea di massima, applicabile agli edifici d'economia rurale privi di una parte utilizzata a scopi abitativi». Due partecipanti (USC e agridea) propongono invece di stralciare il capoverso. Secondo altri, andrebbero esclusi dal campo d'applicazione anche gli edifici abitati solo temporaneamente (AG BKS, Archeologia, AS, ASPU, CSSM, FP, GPS, NIKE, Pro Natura, Pusch, Studio delle case rurali, WWF).

Se si ammette la possibilità che una vecchia abitazione, non utilizzata più da tempo in modo conforme alla sua destinazione, possa rientrare nel campo d'applicazione della disposizione in oggetto, andrebbe definito un criterio temporale (FR).

Secondo alcuni partecipanti, non si capisce esattamente come vada interpretata l'espressione «edifici e impianti agricoli non abitati» (AI, NW, OW, SH, UR, VD; PPD; CDCPA, ASPAN) ovvero cosa dovrebbe succedere a questi edifici e impianti (SO). L'ASPAN osserva che questa espressione non andrebbe interpretata in senso troppo lato. Altri partecipanti si chiedono se, in futuro, le modifiche apportate a questi edifici e impianti potranno ancora essere approvate soltanto in virtù dell'articolo 24a o 24d LPT (AI, SO, SH, ZH; CDCPA). Ciò si tradurrebbe in una regolamentazione più rigida (SH; PPD; CDCPA), che incontra il favore di un partecipante (SO), ma è respinta in due altri pareri (PPD e, con toni molto fermi, AI). Il Cantone di Zurigo fa notare che, ai sensi dei vigenti articoli 24c LPT e 42 OPT, i fienili non più utilizzati a scopi agricoli dal 1° luglio 1972 sono considerati non conformi alla zona e chiede dunque come ci si dovrebbe comportare nel caso di edifici abitativi in cui è incorporata una parte dedicata a un'attività di economia rurale se questa parte, secondo quanto detto, non rientrerà nel campo d'applicazione dell'articolo 42 OPT.

In un parere (Flüeli) si chiede che l'articolo 24c LPT venga applicato anche a infrastrutture di trasporto dell'aviazione costruite secondo il diritto previgente, inclusi i vecchi e i nuovi aerodromi militari, indipendentemente dal fatto che, nel 1972, venissero impiegati (anche) a scopi civili.

Articolo 42

Osservazioni generali

La nuova disposizione è accolta con favore (AI e Suissetec) o non dà adito ad osservazioni particolari (VS; PPD). Si ritiene opportuno riprendere senza modifiche sostanziali le regole applicate sinora secondo l'articolo 42 OPT agli edifici e agli impianti di cui all'articolo 24c LPT. Viene apprezzata soprattutto la decisione di mantenere il limite del 30 per cento ovvero di 100 m² in caso di ampliamenti nonché la possibilità (novità rispetto al passato) di ricostruire su base volontaria questi edifici (OW).

La nozione indeterminata di «utilizzazione a scopo abitativo conforme agli standard attuali» di cui all'articolo 24c capoverso 4 LPT acquista un peso fondamentale e deve essere precisata; l'esperienza insegna infatti che può dare adito a un vasto ventaglio di interpretazioni (ZH).

Attualmente, le prescrizioni in materia di unità abitative ammesse divergono da un Cantone all'altro e continua a non essere chiara la posizione del legislatore circa la possibilità o meno di incorporare più unità abitative all'interno di un'abitazione semplice (ZH).

Al fine di evitare errori d'interpretazione della legge da parte dei proprietari di abitazioni in cui è incorporato un edificio d'economia rurale, il Cantone di San Gallo chiede che il rapporto esplicativo precisi come, in caso di edificio sostitutivo, la superficie utile dell'edificio d'economia rurale non possa essere inclusa nella superficie computabile. Occorre inoltre chiarire in quale misura è ammissibile la sostituzione dell'edificio d'economia rurale; non appare molto opportuno sostituirlo soltanto per rispettare l'identità dell'edificio se non se ne ha veramente bisogno (LU).

Il Cantone di San Gallo chiede inoltre che, nel rapporto esplicativo, venga chiarito quando l'oggetto sostitutivo doveva ancora essere utilizzabile conformemente alla sua destinazione.

Inserito nel quadro delle nuove disposizioni, il capoverso 4 diventa meno comprensibile (VD). Nel caso di una demolizione e ricostruzione, l'articolo 42 capoverso 4 2° periodo OPT può trovarsi in contraddizione con l'esigenza di preservare l'identità e l'aspetto esterno dell'edificio (ZH). Andrebbe inoltre precisato meglio in che misura sia necessario preservare l'identità dell'edificio in caso di ricostruzione (ZH).

Capoverso 1

La modifica apportata è accolta con favore da: Aquanostra, bauenschweiz e VSLG. Alcuni partecipanti osservano che sarebbe utile precisare cosa si intende esattamente con le nozioni di rispetto dell'aspetto esterno e di identità degli edifici (JU, ZH; ASPAN). Si fa inoltre notare che l'applicazione

delle disposizioni dell'articolo 42 pone, in alcuni casi, dei problemi d'interpretazione, in particolare in presenza di un ampliamento effettuato all'esterno del volume dell'edificio oppure nel quadro di una ricostruzione (JU, ZH). L'ordinanza dovrebbe contenere i criteri su cui potersi poggiare per stabilire senza alcuna ambiguità quali modifiche vanno considerate essenziali e, in quanto tali, non ammissibili (ZH). A livello di applicazione, inoltre, questa disposizione dovrebbe essere interpretata con cautela, in modo da tenere debito conto della protezione del paesaggio rurale. A tal fine, sarebbe opportuno integrare nel rapporto esplicativo un elenco dei progetti ammissibili, che si tratti di edifici sostitutivi o di lavori di sistemazione esterni (ZH).

Alcuni partecipanti suggeriscono di sostituire l'espressione «identità» con «autenticità» (AG BKS Archeologia, AS, CSSM, FP, GPS, NIKE, Studio delle case rurali) e di completare il capoverso con delle regole concernenti la demolizione e la ricostruzione effettuate su base volontaria (AG BKS, AKD, Archeologia, AS, CSSM, GPS, NIKE, Studio delle case rurali).

In alcuni pareri si raccomanda di stralciare il 2° periodo (AG BKS, Archeologia, AS, CSSM, FP, GPS, NIKE, Studio delle case rurali) oppure di completarlo come segue: «Sono ammessi miglioramenti volti a cambiare l'aspetto esterno nonché le modifiche necessarie a migliorare l'efficienza energetica e a risanare l'edificio» (ACS).

Capoverso 2

Lo stato di riferimento al 1° luglio 1972 non è sempre semplice da determinare (OW; ASPAN). Ciononostante, questa disposizione andrebbe approvata perché la giurisprudenza ammette sì che gli ampliamenti possano avvenire in più fasi, ma che non si possano superare i limiti imposti (ASPAN). Secondo il Cantone dei Grigioni occorre precisare che, per «zona non edificabile ai sensi del diritto federale», si fa riferimento innanzitutto al 1° luglio 1972 e che solo in casi eccezionali è ammessa l'assegnazione successiva a una zona non edificabile (GR).

Il requisito stabilito nell'articolo 24c capoverso 2 LPT secondo cui gli edifici e gli impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente, ampliati con moderazione o ricostruiti purché siano stati eretti o modificati legalmente («legittimità dell'edificio») andrebbe ripreso nell'articolo 42 capoverso 2 OPT e collegato al concetto di «stato di riferimento determinante» (ZH).

Il Cantone di Vaud propone di precisare che un'utilizzazione abbandonata non va più presa in considerazione (VD).

Secondo alcuni partecipanti, l'autenticità di un edificio o di un impianto dev'essere determinata sulla base della trasmissione completa della materia originaria, incluse tutte le tracce del tempo (AG BKS, Archeologia, AS, CSSM, FP, GPS, NIKE, Studio delle case rurali) ovvero il capoverso 2 va riformulato come segue: «Sono ammesse divergenze dallo stato preesistente se queste consentono una migliore integrazione nell'architettura storica della regione» (AKD).

Capoverso 3

Osservazioni generali

Oltre a evitare la menzione di valori quantitativi (ACS, SAB), si propone di completare il capoverso con il periodo seguente: «È fatta salva qualsiasi misura consenta di evitare distorsioni della concorrenza» (bauenschweiz, Suissetec).

Qualsiasi superficie abitativa complementare autorizzata dopo il 1972 perché ritenuta necessaria allo scopo agricolo (p. es. una casa indipendente adiacente alla fattoria) va computata nel volume dell'ampliamento (FR, SH, ZH; CDCPA). Ciò può tuttavia creare delle difficoltà se la particella in cui si trova la superficie complementare è già stata lottizzata (ZH).

In alcuni pareri si chiede di sancire nell'ordinanza che spetta all'ufficio specializzato competente procedere alla valutazione menzionata nella disposizione (AG BKS, Archeologia, AS, ASPU, CSSM, FP, GPS, NIKE, Pro Natura, Pusch, Studio delle case rurali, WWF). In altri si propone di aggiungere una lettera che reciti: «Qualsiasi ricostruzione effettuata su base volontaria presuppone una perizia sulla protezione dei monumenti storici e ha lo scopo di migliorare il paesaggio o la pianificazione del territorio» (ASPU, FP, Pro Natura, Pusch, WWF).

Lettera b

Le precisazioni introdotte in questa disposizione, desunte dalla prassi corrente, ricevono un riscontro positivo (AG, AI, GL). Definire dei limiti efficaci è importante se si vuole evitare che parti estese del paesaggio siano esposte a sviluppi indesiderati (AR).

Alcuni partecipanti propongono invece di stralciare questa disposizione (usam e Centro Patronale) ovvero di cancellare o almeno aumentare i limiti previsti (Aquanostra, VSLG).

Secondo il Cantone di Nidvaldo, la formulazione della disposizione concretizza in modo adeguato la tendenza crescente in ambito di applicazione della LPT, ossia quella di agevolare gli ampliamenti all'interno del volume dell'edificio esistente e di ostacolare invece quelli all'esterno di tale volume.

Il Cantone di Obvaldo chiede che le misure di risanamento energetico degli edifici esistenti non siano computate nel volume complessivo ammesso e raccomanda di precisare se in tale volume siano computabili le misure edilizie necessarie a un'utilizzazione a scopo abitativo al passo con i tempi oppure finalizzate a migliorare l'integrazione dell'edificio nel paesaggio. A suo parere, gli ampliamenti nel sottosuolo non andrebbero computati. Secondo l'USC, il risanamento energetico (isolazione esterna) e gli ampliamenti nel sottosuolo non dovrebbero essere considerati un superamento dell'involucro dell'edificio.

Nell'ottica di ulteriori revisioni di legge, occorrerebbe riflettere alla possibilità di rinunciare al criterio quantitativo, definito in questa disposizione, per valutare l'identità dell'edificio qualora il progetto di costruzione preveda unicamente misure da realizzare all'interno del volume dell'edificio (AR).

Il Cantone dei Grigioni propone di disciplinare in capoversi a sé stanti gli ampliamenti autorizzati all'interno e all'esterno del volume dell'edificio esistente, analogamente a quanto fatto nell'attuale articolo 42 capoverso 3 OPT.

bauenschweiz è favorevole all'integrazione della seguente frase: «e sono fatte salve le condizioni di cui all'articolo 24c capoverso 4 LPT».

Il Cantone di Neuchâtel rileva come la nozione di superficie utile lorda non sia compatibile con l'accordo intercantonale sull'armonizzazione della legislazione nel settore della costruzione.

Lettera c

La precisazione introdotta in questa lettera è accolta con favore da più partecipanti (AG, AI, BS, GL, SH; ASPAN, ASPU, CDCPA, Pro Natura, WWF) in quanto consente di evitare che gli edifici abitati in origine solo temporaneamente (capanne per i falciatori, edifici alpestri) vengano convertiti in edifici abitabili tutto l'anno, perdendo così il loro carattere tipico del paesaggio e della regione (GL, SG, SH; CDCPA). Mentre il PSS sottolinea l'importanza di osservare sistematicamente questa restrizione, Pro Natura, l'ASPU e il WWF ritengono che gli edifici abitati solo temporaneamente dovrebbero essere sottoposti a ulteriori restrizioni. Anche la CDPNP giudica le restrizioni previste ancora insufficienti. Secondo il Cantone di San Gallo, andrebbe inoltre precisato che la disposizione non si applica alle abitazioni secondarie abitabili tutto l'anno costruite secondo il diritto previgente.

Il Cantone del Ticino si esprime in questi termini: «Non ci opponiamo al principio dell'uso temporaneo degli edifici sin qui utilizzati come tali, ma censuriamo la legalità della norma proposta».

Altri partecipanti non concordano con la restrizione in oggetto (GR; UDC; usam; Aquanostra, HEV, VSLG) ovvero propongono di limitarne esplicitamente l'applicazione agli edifici abitati solo temporaneamente (USC; agridea, HEV). Secondo l'UDC, introducendo questa disposizione, non si può parlare neanche lontanamente di utilizzazione conforme agli standard attuali. Altri partecipanti ancora suggeriscono di prevedere, al posto di questa disposizione, l'esclusione dal campo d'applicazione degli edifici abitati solo temporaneamente (AG BKS, Archeologia, AS, CSSM, FP, GPS, NIKE, Pusch, Studio delle case rurali). L'ASPAN propone di integrarla nell'articolo 41 capoverso 2.

Il Cantone del Ticino invita a riformulare l'articolo 42 capoverso 3 lettera b come segue: «Le modifiche edilizie non devono mutare sostanzialmente l'utilizzazione» e l'USIE fa notare come l'avverbio «sostanzialmente» sia di per sé impreciso e quindi da evitare.

A detta del Cantone dei Grigioni, il nuovo capoverso, che fa riferimento unicamente all'utilizzazione mutata, non è indispensabile per preservare il carattere degli edifici abitati solo temporaneamente. Il cambiamento di destinazione (da uso temporaneo a uso durevole) di un edificio ubicato in prossimità di un paese potrebbe rispondere a un interesse pubblico per esempio nei Comuni minacciati da un esodo rurale (GR).

Il Cantone di Zurigo rileva che, nel caso degli edifici abitati in origine solo temporaneamente, occorre tenere conto anche della sistemazione esterna, dato che questi oggetti vengono spesso delimitati da recinti, palizzate o siepi, che possono alterare considerevolmente l'aspetto del paesaggio.

Il rapporto esplicativo suggerisce che per un edificio abitato solo temporaneamente non sarebbe possibile prevedere un riscaldamento, allacciarlo alla rete elettrica e probabilmente, per analogia, allacciarlo alle canalizzazioni. Tale interpretazione rappresenta un restringimento delle possibilità di intervento su edifici non meritevoli di protezione ubicati fuori zona edificabile che non si sposa con la volontà espressa dal legislatore federale nel nuovo articolo 24c capoverso 4 LPT (TI). Da sanzionare non è il comfort nell'edificio temporaneo ma semmai il suo uso durevole (TI).

Capoverso 4

L'associazione HEV sottolinea l'importanza del capoverso 4 e, pertanto, la necessità di mantenerlo.

Articolo 42a

I seguenti partecipanti non hanno espresso alcun commento: FR, JU, TI, VS; PPD; USC e VSLG. Il Cantone di Nidvaldo ritiene che la modifica di legge sia stata concretizzata in modo opportuno.

Il Cantone di Vaud, invece, fa notare come la disposizione introduca una nuova disparità che non ha alcuna ragione di essere; a suo parere, se la ricostruzione è giustificata da motivi oggettivi, dovrebbe essere ammessa.

Capoverso 3

La ricostruzione di un edificio distrutto dovrebbe essere ammessa solo dopo essere risultata realizzabile nel luogo in questione sulla base di una valutazione dei pericoli naturali (FSU e SIA). La ricostruzione degli edifici distrutti per cause di forza maggiore *deve* essere ammessa (USIE).

Articolo 43

I seguenti partecipanti non hanno formulato alcun commento: FR, JU, TI, VS; PPD e USIE. Un parere favorevole è pervenuto da: NW e VSLG.

Articolo 43a

Osservazioni generali

Diversi partecipanti concordano con l'idea di applicare queste disposizioni comuni a tutte le eccezioni al di fuori della zona edificabile (AG, BS, SH, TG, ZH; ASPAN, bauenschweiz, CDCPA, SOBV,, VSLG). Altri (JU, SO, TI, VS; PPD) non hanno espresso alcun commento.

Alcuni propongono di stralciare la disposizione (usam; Centro Patronale).

Si suggerisce inoltre di evitare la ripetizione di criteri già menzionati nella LPT (SH; CDCPA) ovvero di eliminare le sovrapposizioni nel quadro della seconda fase della revisione della LPT (ASPAN). Il Cantone di Zugo osserva che la disposizione andrebbe ricontrollata per assicurarsi che non riprenda il testo di altre disposizioni ovvero per considerarne l'integrazione nell'articolo 42. Il Cantone dei Grigioni non condivide l'obiettivo dell'uniformazione alla base della disposizione.

Frase introduttiva

Occorre verificare la possibilità di estendere il campo d'applicazione dell'articolo 43a agli articoli 24a e 24d LPT nell'ottica di un'attuazione uniforme della normativa (AI, SH; CDCPA).

Lettera b

Considerata l'estensione del campo d'applicazione dell'articolo 24c LPT, bisognerebbe aggiungere un commento (FR). Secondo l'associazione HEV, la disposizione in oggetto è superflua perché è sottinteso che nessun proprietario costruisce un edificio sostitutivo che non sia necessario.

Lettera c

Secondo il Cantone di Neuchâtel, la formulazione della disposizione non è ottimale. L'ACS la respinge risolutamente adducendo che spetta ai Comuni imporre una prassi più o meno rigorosa in questo ambito.

Lettera d

La restrizione introdotta con questa disposizione è giudicata d'importanza fondamentale (USC). Il Cantone di Soletta aggiungerebbe anche la tenuta di animali.

Il Cantone di Friburgo teme che l'utilizzazione di tutti questi edifici abitativi a scopo non agricolo finirà per avere un impatto non trascurabile sullo sfruttamento delle superfici agricole; a suo parere, il Consiglio federale dovrebbe sancire criteri più precisi e rigorosi, così come previsto nell'articolo 24c capoverso 3 LPT.

Lettera e

L'USC e agridea propongono di riprendere il testo dell'articolo 43 capoverso 1 lettera f.

Alcuni partecipanti suggeriscono di riformulare la disposizione come segue: «non vi si oppongono gli interessi di protezione della natura e del paesaggio» (AG BKS, Archeologia, AS,, CSSM, GPS, NIKE, Studio delle case rurali).

L'USIE ritiene che l'espressione «interessi preponderanti» lasci, al pari di «utilizzazione sostanzialmente mutata», troppo spazio all'interpretazione e vada dunque evitata.

Proposte di aggiunte

Il Cantone di Neuchâtel propone di aggiungere una lettera f che reciti:

«f. l'edificio è ricostruito nello stesso luogo in cui si trovava; l'ubicazione può essere spostata soltanto se la nuova ubicazione soddisfa i seguenti requisiti cumulativi:

1. l'edificio fa parte di un gruppo di edifici,
2. non sono necessarie superfici agricole aggiuntive per l'urbanizzazione,
3. l'edificio ha un impatto meno rilevante sul paesaggio, e
4. lo spostamento serve ad ampliare la superficie agricola utile».

Osservazione specifica alla versione francese

La formulazione dell'articolo 43a (nuovo) non è chiara in francese (NE), soprattutto per quanto attiene alle lettere a e b (NE).

OSSERVAZIONI FINALI

Il presente rapporto ha lo scopo di fornire un quadro il più rappresentativo possibile dei vari pareri pervenuti. Non è tuttavia stato possibile entrare nei singoli dettagli.

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

ACS	Associazione dei Comuni Svizzeri
AG	Cantone di Argovia
AG BKS	Cantone di Argovia, Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
agridea	Sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali
AI	Cantone di Appenzello Interno
AKD	Gruppo di lavoro per la protezione dei monumenti storici
Aquanostra	Aqua Nostra Svizzera
AR	Cantone di Appenzello Esterno
Archeologia	Archeologia e Museo
AS	Archeologia in Svizzera
ASPAN	Associazione svizzera per la pianificazione del territorio
ASPU	Associazione svizzera per la protezione degli uccelli
BE	Cantone di Berna
biomasse	Biomassa Svizzera
BL	Cantone di Basilea Campagna
BS	Cantone Basilea Città
CAS	Club Alpino Svizzero
CDCPA	Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle pubbliche costruzioni, della pianificazione e della protezione dell'ambiente
CDPNP	Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio
Centro Patronale	Centro Patronale
CSSM	Conferenza svizzera delle soprintendenti e dei soprintendenti ai monumenti
economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
FER	Fédération des Entreprises Romandes
Flüeli	Adolf D. Flüeli
FP	Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio
FR	Cantone di Friburgo
FSU	Federazione svizzera degli urbanisti
GE	Cantone di Ginevra
GL	Cantone di Glarona
GPS	Gruppo di lavoro per le ricerche preistoriche nella Svizzera
GR	Cantone dei Grigioni
GR AW	Cantone dei Grigioni, Ufficio foreste e pericoli naturali
HEV	Hauseigentümerversband Schweiz
JardinSuisse	Associazione svizzera imprenditori giardinieri
JU	Cantone del Giura
Kompostforum	Forum svizzero per il compostaggio
Lausanne	Comune di Losanna
LU	Cantone di Lucerna
NE	Cantone di Neuchâtel
NIKE	Centro nazionale d'informazione per la conservazione dei beni culturali

NW	Cantone di Nidvaldo
OW	Cantone di Obvaldo
PLR	PLR.I Liberali Radicali
PPD	Partito popolare democratico
Pro Natura	Pro Natura
Prométerre	Prométerre
PSS	Partito socialista svizzero
Pusch	Fondazione svizzera per la pratica ambientale
SAB	Il Gruppo svizzero per le regioni di montagna
SG	Cantone di San Gallo
SH	Cantone di Sciaffusa
SIA	Società svizzera degli ingegneri e degli architetti
SO	Cantone di Soletta
SOBV	Unione dei contadini del Cantone di Soletta
ssic	Società Svizzera Impresari Costruttori
Studio delle case rurali	Studio delle case rurali in Svizzera
Suissetec	Associazione Svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione
SZ	Cantone di Svitto
TG	Cantone di Turgovia
TI	Cantone del Ticino
UCS	Unione delle città svizzere
UDC	Unione Democratica di Centro
UR	Cantone Uri
usam	Unione svizzera delle arti e mestieri
USC	Unione Svizzera dei Contadini
USIE	Unione Svizzera degli Installatori Eletttricisti
USPV	Unione svizzera produttori di verdura
USS	Unione sindacale svizzera
VD	Cantone di Vaud
VS	Cantone di Vallese
VSLG	Associazione per la protezione della proprietà fondiaria agricola
WWF	WWF Svizzera
ZG	Cantone di Zugo
ZH	Cantone di Zurigo